

Art. 1 – Costituzione e Natura dell'Associazione

- § 1. È costituita la “Associazione ex allievi del Centro Scolastico Diocesano Redemptoris Mater”, di seguito denominata “Associazione”, con sede presso il Centro Scolastico Diocesano Redemptoris Mater, di seguito denominato “Centro Scolastico Diocesano”, attualmente ubicato nel Comune di Albenga (Provincia di Savona, c.a.p. 17031), in Via Leonardo da Vinci n. 34.
- § 2. Possono essere costituite sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze.
- § 3. L'Associazione ha carattere culturale e natura giuridica, nell'ordinamento italiano, di associazione non riconosciuta e di ente non commerciale. Non ha finalità di lucro e neppure d'indole politica.
- § 4. L'Associazione è costituita dalle persone fisiche ad essa aderenti.

Art. 2 – Finalità e Mezzi per attuarle

- § 1. L'Associazione ha le seguenti finalità:
- A) Di alimentare e consolidare i vincoli ideali, culturali e formativi dei soci con il Centro Scolastico Diocesano, collaborando alla realizzazione dei suoi progetti formativi, con specifica considerazione alla sua natura di scuola cattolica ed ai criteri direttivi dati dal Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, in collegamento e sinergia con il Direttore, il Preside, il Corpo Docente e gli Allievi dei corsi di scuola primaria e di quella secondaria di primo e di secondo grado del Centro Scolastico Diocesano medesimo.
- B) Di stabilire, mantenere e sviluppare le relazioni tra gli Allievi e gli Ex Allievi delle scuole del Centro Scolastico Diocesano, promuovendo iniziative di carattere professionale, scientifico, culturale, sociale e ricreativo utili alla prospettiva della formazione cristiana della persona, per un suo costruttivo ruolo nella vita familiare, lavorativa e della comunità.
- C) Di perseguire l'interesse generale della società al raggiungimento dell'integrazione e crescita dei cittadini, attraverso lo sviluppo e la diffusione della cultura, dell'arte e dello sport in qualsiasi forma, tra le quali anche la produzione di manifestazioni artistiche, culturali e sportive, nell'adesione sincera allo spirito del Vangelo e non in contrasto con gli indirizzi dati dal Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia.
- § 2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante:
- A) La gestione diretta e/o indiretta di strutture musicali, teatrali, cinematografiche e ricreative in genere;
- B) L'ideazione e la gestione organizzativa e scientifica di corsi, convegni e campagne d'informazione;
- C) La predisposizione d'attività d'informazione, gestione di scuole e teatri, di musica, di cinematografia e la partecipazione ad eventi culturali;
- D) Lo svolgimento di qualsiasi altra attività connessa, od affine a quelle sopraelencate ed altre che, nel tempo, risulteranno idonee al raggiungimento degli scopi sociali e ad incrementare e migliorare l'attività dell'associazione.

§ 3. L'Associazione, direttamente e/o mediante l'affidamento a terzi, potrà gestire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, solamente nell'ambito delle manifestazioni organizzate per l'attuazione dei suoi scopi.

§ 4. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà collaborare con altre realtà associative presenti sul territorio, con enti pubblici e privati, anche di natura religiosa, con finalità economica e non, a carattere territoriale e non e di riceverne finanziamenti.

Art. 3 – Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Composizione della compagine sociale

I soci sono ripartiti nelle seguenti categorie:

- A) **Soci fondatori:** sono coloro i quali firmano l'atto costitutivo dell'associazione e quelli che hanno contribuito alla sua ideazione ed alla fondazione. Tra loro vi sono, per sempre, il Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia *pro tempore*, il Direttore ed il Preside *pro tempore* del Centro Scolastico Diocesano. I soci fondatori potranno intervenire alla formazione delle decisioni associative con valore legale ed esercitare l'elettorato attivo e passivo dal compimento della maggiore età.
- B) **Soci benemeriti:** sono tali – *ad personam* – unicamente S.E. Mons. MARIO OLIVERI, attuale Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, Mons. MARIO RUFFINO, Direttore in carica del Centro Scolastico Diocesano ed il Prof. GIORGIO AIRALDI, Dirigente Scolastico, al presente Preside del medesimo Centro Scolastico Diocesano, in ragione del loro particolare impegno in favore dell'Associazione e del predetto Centro Scolastico Diocesano. Potranno sempre intervenire alla formazione delle decisioni associative con valore legale ed esercitare l'elettorato attivo e passivo.
- C) **Soci ordinari:** sono accolti dall'assemblea generale dei soci, per proposta del consiglio direttivo, a seguito della domanda dei richiedenti, tra gli ex allievi del Centro Scolastico Diocesano che, in esso, hanno conseguito un diploma di scuola primaria, o secondaria. Potranno intervenire alla formazione delle decisioni associative con valore legale ed esercitare l'elettorato attivo e passivo dal compimento della maggiore età.
- D) **Soci onorari:** sono nominati dall'assemblea generale dei soci, per proposta del consiglio direttivo. Sono scelti tra le persone che hanno acquisito benemeritenze verso l'Associazione e/o il Centro Scolastico Diocesano. Non possono prendere parte alla formazione delle decisioni associative con valore legale, né esercitare l'elettorato attivo e passivo.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

I soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'associazione. Hanno il dovere di prestare la propria opera secondo le esigenze dell'associazione medesima, per le attività ordinarie, straordinarie e/o quant'altro necessario allo svolgimento delle iniziative associative.

Art. 6 – Modalità di decadenza dei membri

- § 1. La qualifica di socio “fondatore”, “ordinario” e “onorario” si può perdere in due modi: per **dimissioni** volontarie presentate per iscritto al consiglio direttivo; per **esclusione** di colui che si è reso gravemente inadempiente verso l’Associazione, in particolare operando in contrasto con le sue finalità ideali e gli scopi statutari.
- § 2. Non perdono mai la qualifica di socio quelli “benemeriti” e, tra quelli “fondatori”, il Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia *pro tempore*, il Direttore ed il Preside *pro tempore* del Centro Scolastico.
- § 3. Le dimissioni, per essere efficaci, non devono essere accolte. L’esclusione è decisa con il voto a maggioranza assoluta della somma dei soci fondatori maggiorenni e di quelli benemeriti presenti, dopo avere ascoltato le ragioni addotte dall’interessato ed avere raccolto il parere del Consiglio direttivo. È escluso dalla votazione deliberativa il socio “fondatore” eventualmente soggetto al provvedimento da assumere.

Art. 7 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

- A) L’Assemblea Generale dei Soci
- B) Il Consiglio Direttivo
- C) Il Presidente
- D) Il Vice Presidente
- E) Il Tesoriere
- F) Il Segretario
- G) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 – L’Assemblea Generale dei Soci

- § 1. Sono membri dell’assemblea generale i soci “fondatori”, “benemeriti” ed “ordinari”. Ognuno di loro, dalla maggiore età legale, ha diritto ad un voto.
- § 2. I soci “onorari” possono assistere all’assemblea generale dei soci; ragioni particolari ne possono suggerire il divieto, deciso dal Consiglio direttivo dell’associazione prima della convocazione. L’assemblea generale, all’inizio d’ogni sua seduta validamente costituita, può modificare la decisione.
- § 3. L’assemblea generale può essere ordinaria e straordinaria. Quella ordinaria, si riunisce almeno una volta l’anno, ad iniziativa del Presidente dell’associazione, entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio sociale.
- § 4. L’assemblea generale straordinaria può essere convocata per decisione del Consiglio direttivo, oppure al seguito di richiesta scritta da parte di almeno un quarto dei soci di cui all’art. 8 § 1.
- § 5. L’assemblea generale è convocata dal Presidente dell’associazione con comunicazione scritta agli interessati, contenente l’ordine del giorno, inviata almeno sette giorni prima della data fissata. Con le stesse modalità spedisce anche l’eventuale invito ai soci onorari.

Art. 9 – Poteri dell’Assemblea generale dei Soci

- § 1. L’Assemblea generale dei Soci delibera sulle attività dell’Associazione; ne stabilisce le linee guida dell’attività annuale e gli indirizzi generali di natura amministrativa e della gestione.

In particolare, l’assemblea generale dei soci delibera:

- A) L’ammissione di nuovi soci “ordinari” ed “onorari”;
- B) La nomina dei membri degli organi sociali;
- C) La ratifica del rendiconto amministrativo annuale predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio direttivo;
- D) L’approvazione dell’eventuali quote sociali proposte e la loro entità annua;
- E) La ratifica della relazione del Presidente sulle attività svolte, al termine di ogni mandato del Consiglio direttivo;
- F) Le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione;
- G) Ogni altra questione che riguardi la vita e l’attività dell’associazione.

§ 3. L’Assemblea generale dei soci dell’associazione è costituita validamente, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci maggiorenni indicati all’art. 8 § 1; in seconda convocazione con qualsiasi presenza dei medesimi soci maggiorenni. Ne assume la presidenza il socio maggiorenni più anziano presente, oppure, a parità d’età, quello di più antica iscrizione associativa. Il presidente dell’assemblea generale dei soci sceglie, tra i presenti, un segretario che provvede a verbalizzare la seduta.

§ 4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci maggiorenni presenti. Le decisioni sono assunte a voto palese, ad eccezione di quelle relative alle persone. Al fine di favorire la partecipazione alla vita associativa, ogni socio presente non potrà ricevere più di due deleghe di voto.

§ 5. Per modificare il presente statuto e l’atto costitutivo dell’associazione è necessaria la convocazione dell’assemblea generale straordinaria. La decisione è valida se assunta, in prima convocazione, con il voto favorevole dei sei decimi dei soci maggiorenni indicati all’art. 8 § 1; in seconda convocazione, con il voto favorevole dei sei decimi dei soci maggiorenni intervenuti. È, comunque, sufficiente la maggioranza assoluta dei soci maggiorenni presenti, se vi è il consenso scritto della maggioranza assoluta della somma dei soci “fondatori” maggiorenni e di quelli “benemeriti”.

§ 6. In considerazione del suo contenuto, caratterizzante l’identità dell’Associazione, non si può modificare l’art. 2 § 1 del presente statuto senza il consenso scritto del Vescovo di Albenga-Imperia *pro tempore*, pena lo scioglimento automatico dell’Associazione medesima.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

- § 1. Il Consiglio direttivo è composto di sette membri, eletti dall’assemblea generale dei soci maggiorenni indicati all’art. 8 § 1 e scelti al suo interno. Sono eletti i sette soci maggiormente votati.
- § 2. Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni. I suoi membri possono essere rieletti solo per un secondo mandato consecutivo. Nel caso di gravi inadempienze alle sue funzioni può decadere prima della fine del mandato, con decisione dell’assemblea generale presa a maggioranza assoluta di tutti i soci maggiorenni indicati all’art. 8 § 1.

- § 3. Il Consiglio direttivo, nella prima riunione elegge, a maggioranza assoluta, tra i suoi membri e nell'ordine seguente, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario dell'associazione; i tre membri restanti assumono il nome di "Consigliere".
- § 4. Il Consiglio direttivo decide quali attività attuare in concreto, nel rispetto delle linee guida decise dall'assemblea generale dei soci. Vigila sull'amministrazione e delibera le spese. Propone l'ammissione di nuovi soci "ordinari" ed "onorari". Approva il rendiconto amministrativo annuale redatto dal Tesoriere e la relazione del Presidente sulle attività svolte da sottoporre alla ratifica dell'assemblea generale dei soci al termine d'ogni mandato. Propone all'assemblea generale dei soci le eventuali quote sociali e la loro entità annua. Cura tutta la gestione ordinaria dell'associazione.
- § 5. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo reputi necessario. Può essere convocato a richiesta di un minimo di tre dei suoi membri. Deve assistere alle riunioni, con voto consultivo, uno dei soci "fondatori" o "benemeriti", designato stabilmente od ogni volta dal Vescovo di Albenga-Imperia *pro tempore*, allo scopo di promuovere concretamente nelle iniziative sociali l'adesione ai fini ed agli ideali costitutivi dell'associazione.

Art. 11 – Il Presidente ed il Vice Presidente dell'associazione

- § 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo dell'associazione nella prima seduta e scegliendolo tra i suoi membri. Ha la rappresentanza legale dell'associazione e cura l'esecuzione delle attività associative decise dal Consiglio direttivo, di cui presiede le riunioni. Convoca l'assemblea generale dei soci ed attua quanto da essa deciso; svolge gli altri compiti a lui riservati e previsti nel presente statuto.
- § 2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo dell'associazione nella prima seduta, scegliendolo tra i suoi membri. Sostituisce il Presidente nelle sue funzioni ogni volta che questi glielo chieda e, inoltre, svolge quelle mansioni che gli affida il Presidente.

Art. 12 – Rappresentanza legale e potere di firma per l'associazione

- § 1. Il potere di firma e la legale rappresentanza dell'associazione verso terzi ed in giudizio spettano al Presidente o, in sua vece, al Vice Presidente.
- § 2. Le operazioni finanziarie, bancarie e di rendiconto dell'associazione, nonché gli ordini di incasso e di pagamento dovranno sempre avere la firma congiunta del Presidente, o in sua vece del Vice Presidente, insieme a quella del Tesoriere.

Art. 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere, riscuote le entrate e liquida le spese, annotandole nel libro di cassa; attua gli adempimenti amministrativi e cura la conservazione d'ogni bene facente parte del patrimonio dell'associazione. Compila annualmente il rendiconto economico e patrimoniale. Firma nei modi previsti all'art. 12 § 2. Custodisce i documenti contabili e legali d'interesse economico e patrimoniale; è tenuto a fornire le informazioni e ad esibire i documenti richiesti dal Collegio dei revisori dei conti per attuare il loro compito di controllo.

Art. 14 – Il Segretario

Il Segretario conserva i documenti legali, eccetto quelli d'interesse economico e patrimoniale, custoditi dal Tesoriere. Tiene il libro protocollo della corrispondenza spedita e ricevuta da tutti gli organi sociali; redige le lettere secondo le istruzioni del Presidente dell'associazione e le sottopone alla sua firma. Compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e ne cura il registro. Custodisce anche il registro dei verbali dell'Assemblea generale dei Soci e, all'inizio d'ogni assemblea, lo consegna al Presidente designato nei modi previsti all'art. 9 § 3.

Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

- § 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto contestualmente al Consiglio direttivo, dalla Assemblea generale dei soci maggiorenni indicati all'art. 8 § 1, è composto di tre membri scelti tra i componenti l'assemblea generale; tuttavia, uno di loro può essere un esperto in materia contabile e finanziaria esterno ai soci dell'associazione. Sono eletti i soci maggiormente votati.
- § 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti risponde del suo operato solo all'assemblea generale dei soci. Resta in carica tre anni. I suoi membri possono essere rieletti per un secondo mandato consecutivo. Nel caso di gravi inadempienze alle sue funzioni, il Collegio può decadere prima della fine del mandato, con decisione dell'assemblea generale assunta a maggioranza assoluta di tutti i soci maggiorenni indicati all'art. 8 § 1. Nella prima riunione elegge, tra i suoi membri, il Presidente.
- § 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in qualsiasi momento e senza preavviso, può chiedere al Tesoriere in visione i documenti contabili e legali d'interesse economico e patrimoniale per attuare il suo compito di controllo. Il rendiconto economico e patrimoniale annuale, redatto dal Tesoriere, deve essere accompagnato da una breve relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16 – Patrimonio dell'Associazione

- § 1. Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote sociali, eventualmente proposte ogni anno dal Consiglio direttivo e approvate dall'Assemblea generale dei soci e dalle elargizioni dei soci e/o di terzi; altresì, da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- § 2. Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative e da eventuali fondi di riserva e/o beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione, o ad essa donati.

- § 3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi attivi di gestione e fondi, riserve, o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo quando la Legge impone in modo espresso la destinazione, o la distribuzione di quel cespite. Eventuali avanzi attivi saranno dunque impiegati per le attività sociali future.
- § 4. Ai soci indicati all'art. 8 § 1, è fatto obbligo d'intrattenere con l'associazione soltanto rapporti economici e patrimoniali a titolo gratuito.

Art. 17 – Il rendiconto economico e patrimoniale annuale

- § 1. Il rendiconto economico e patrimoniale redatto ogni anno dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea generale dei soci indicati all'art. 8 § 1, entro gli ordinari termini di legge.
- § 2. Copia del rendiconto economico e patrimoniale annuale dovrà essere consultabile, a richiesta dei soci, presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti l'assemblea generale che deve approvarlo. L'esercizio sociale decorre dal primo di Gennaio al trentuno di Dicembre d'ogni anno solare.

Art. 18 – Scioglimento dell'Associazione

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale attivo patrimoniale che rimarrà dovrà essere devoluto soltanto ad altre organizzazioni con finalità analoghe, oppure – in subordine – a fini di pubblica utilità, dopo avere sentito il competente organismo di controllo previsto dalla Legge italiana.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le altre Leggi italiane vigenti in materia.